REGOLAMENTO (CEE) N. 2997/87 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto affinché possano conseguire un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà, tenuto conto del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento dei prezzi;

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1986 induce a fissare un aiuto per alcuni gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità;

considerando che, conformemente agli articoli 105 e 299 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per il luppolo coltivato in Spagna e in Portogallo viene concesso a partire dal raccolto 1986;

considerando che il mercato comunitario delle varietà amare di luppolo è caratterizzato da una situazione di squilibrio, in quanto tali varietà non rispondono alla domanda; che in determinate regioni la produzione è sostanzialmente rappresentata da una coltura in regresso; che è pertanto necessario adottare provvedimenti miranti a modificare le strutture di produzione di tali regioni attraverso la loro riconversione verso le varietà più richieste; che appare un provvedimento adeguato la concessione di un aiuto che consenta ai produttori di effettuare lavori di riconversione varietale; che è opportuno erogare l'aiuto alle associazioni di produttori delle regioni interessate i cui aderenti si impegnino ad eseguire le misure previste; che occorre applicare tale provvedimento per un periodo determinato; che per ragioni di equità e per una maggiore efficacia delle misure previste è opportuno stabilire l'estensione massima della superficie da riconvertire in ciascuno Stato membro; che per conseguire i risultati attesi è necessario vietare qualsiasi ampliamento delle superfici investite a luppolo da parte delle associazioni di produttori beneficiari delle misure di aiuto previste;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di partecipare entro certi limiti al finanziamento del piano di riconversione varietale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1986 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati in allegato.

2. L'importo dell'aiuto è fissato conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. È concesso un aiuto speciale pari a 2 500 ECU per ettaro di superficie investita essenzialmente a luppolo delle varietà amare, a condizioni da stabilirsi in base alla procedura prevista al paragrafo 6, alle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 i cui soci si impegnino a realizzare, prima del 31 dicembre 1990, un piano di riconversione verso le varietà aromatiche o le varietà del tipo « super-alfa ». L'aiuto speciale è concesso per una superficie globale non superiore a 800 ettari per ognuno degli Stati membri interessati.

2. Lo Stato membro interessato può concorrere al finanziamento del piano di riconversione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, l'aiuto concesso dallo Stato membro, sommato all'aiuto speciale di cui allo stesso paragrafo, non può superare il 50 % del costo effettivo del piano di riconversione. Questa percentuale può raggiungere il 75 % del costo nelle regioni svantaggiate della Comunità ai sensi della direttiva 75/268/CEE [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 [5].

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che intendono adottare in applicazione del presente regolamento.

[1] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32.
[3] Parere reso il 18 settembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[5] GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

4. Le associazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto speciale purché, nel periodo compreso tra il 1988 e il 1990, la superficie investita a luppolo coltivata dai loro soci non superi quella coltivata nel 1986.

5. I piani di riconversione devono iscriversi nel quadro di programmi. Gli Stati membri interessati trasmettono tali programmi alla Commissione. La Commissine decide sulla loro approvazione secondo la procedura prevista al paragrafo 6, in funzione dell'interesse economico della riconversione prevista.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1986

(importi in (ECU/ha)

Gruppi di varietà	Comunità a dodici
Aromatiche	310
Amare	390
Altre	390